

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

03 AGO. 2001

=====

03 AGO. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI:

- AUGELLO -

DELIBERAZIONE N°

1232

OGGETTO

Approvazione Statuto A.R.D.I.S.

*Attestato del
Dott. Saverio Guccione
1/1*



LA GIUNTA REGIONALE

Su Proposta dell'Assessore all'Ambiente,

VISTO l'art. 23 della legge n. 53 dell'11.12.1998 che prevede che il Direttore Generale dell'A.R.D.I.S. adotti lo Statuto dell'Ente;

VISTO lo Statuto presentato dal Direttore Generale dell'A.R.D.I.S (allegato n. 1);

CONSIDERATO che lo Statuto di cui sopra per il comma 3, dell'articolo di legge innanzi citato, deve essere approvato dalla Giunta Regionale;

RITENUTO necessario apportare allo Statuto di cui sopra alcune modifiche ed integrazioni;

VISTO il nuovo Statuto opportunamente modificato ed integrato (allegato n. 2);

DELIBERA

- a) – di approvare lo Statuto dell'A.R.D.I.S. così come modificato ed integrato ai sensi del comma 3 dell'art. 23 della Legge 53/1998;

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127 del 15.05.1997.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

03 SET. 2001



ALLEG. alla DELIB. N. 1232
- 3 AGO. 2001
[Handwritten signature]

Regione Lazio

ARDIS

Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo

Istituita con Legge Regionale 11.12.1998 n.53

STATUTO



[Handwritten signature]

Indice degli articoli.

1 - Natura giuridica e sede

2 - Fini istituzionali

3 - Attività

4 - Metodologie organizzative

5 - Organi

6 - Direttore Generale

7 - Attribuzioni del Direttore Generale

8 - Collegio dei Revisori

9 - Funzionamento e attribuzioni del Collegio dei Revisori

10 - Principi generali di organizzazione e funzionamento

11 - Ordinamento contabile

12 - Ordinamento del personale



Articolo 1 *Natura giuridica e sede*

1. *L'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo, di seguito denominata Agenzia, istituita con la legge della Regione Lazio 11 dicembre 1998 n.53 e successive modificazioni, art.19, è un ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.*

2. *L'Agenzia è sottoposta a vigilanza e controllo da parte della Giunta Regionale, che li esercita secondo le modalità previste dall'art° 26 della Legge istitutiva.*

3. *L'attività dell'Agenzia è regolata dalla Legge istitutiva, e successive modificazioni, dalle norme del presente Statuto.*

4. *L'Agenzia ha sede principale in Roma e si avvale di sedi secondarie distaccate in capoluoghi di provincia o in altre località ritenute strategiche per il fine degli adempimenti istituzionali.*

Articolo 2 *Fini istituzionali*

1. *L'Agenzia si conforma e agisce per il conseguimento delle finalità di cui all'art.19 della legge 53/98 e successiva modifica della Legge istitutiva, svolgendo, con i criteri della trasparenza, della economicità e dell'efficacia, le attività tecnico operative connesse all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite dalla legge medesima e specificate al successivo art.3.*

Articolo 3 *Attività*

1. *L'Agenzia, nell'ambito delle funzioni amministrative della Regione, nel campo della difesa del suolo, non conferite agli enti locali ai sensi della Legge istitutiva, esercita in particolare quelle concernenti;*

a) *La realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche relative alle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali, individuate con deliberazione della Giunta Regionale 5079 del 18/10/99; in tale ambito territoriale sono inoltre attribuzioni dell'Agenzia:*

1) *il servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua, in conformità dei criteri e degli obiettivi di cui alla Legge, art.31;*

2) *la polizia idraulica, i servizi di piena e di pronto intervento, le autorizzazioni e i pareri previsti dai R.D. n° 523/1 904 e n° 2669/1937;*

3) *la polizia delle acque, secondo i disposti del R.D. n° 1775/1933;*

4) *le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua e in aree con gli stessi idraulicamente interferenti;*

5) *le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, anche ai sensi dell'art.8 della legge n° 37/1994;*

6) *la vigilanza sugli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e soprassuolo nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda e delle aste idriche o comunque interferenti con il loro equilibrio idraulico.*

b) *La realizzazione di opere a difesa delle coste; a tal riguardo sono inoltre attribuzioni dell'Agenzia:*



- 1) *la vigilanza sulla esecuzione delle opere di manutenzione delegate ai Comuni;*
- 2) *la vigilanza sulla esecuzione delle opere di trasformazione nella fascia interessata dalla linea di battaglia o comunque interferenti con il suo equilibrio.*
2. *L'Agenzia può altresì svolgere, previa stipula di apposite convenzioni, ulteriori compiti attinenti alla difesa del suolo, ad essa affidati dalla Regione, da Enti locali, da strutture pubbliche e da altri enti pubblici e/o privati.*
3. *L'attività dell'Agenzia è definita mediante un programma annuale di interventi adottato dal Direttore Generale in coerenza con le linee della programmazione della Regione e delle Autorità di bacino.*
4. *Il programma annuale definisce il quadro complessivo delle attività da svolgere nell'anno di riferimento indicando i mezzi strumentali e finanziari per realizzarle e le modalità per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.*
5. *L'attività dell'Agenzia si uniforma a tutte le disposizioni legislative vigenti nelle materie ad essa affidate.*

Articolo 4 **Metodologia organizzativa**

1. *In conformità degli indirizzi fissati dalla Regione, la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi dell'Agenzia fanno riferimento alle relazioni di sistema con gli altri enti, strutture ed organi che esercitano o comunque sono correlati alle funzioni nelle materie ad essa affidate,*
2. *L'Agenzia segue una attenta politica di formazione e aggiornamento professionale, garantendo effettiva pari opportunità a lavoratrici e lavoratori.*

Articolo 5 **Organi**

1. *Ai sensi dell'art.20 della Legge istitutiva gli organi dell'Agenzia sono:*
 - a) *il Direttore Generale;*
 - b) *il Collegio dei Revisori.*

Articolo 6 **Direttore Generale**

1. *Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui all'art.21 della Legge istitutiva, ha la legale rappresentanza dell'Agenzia ed esercita, direttamente o per delega, tutti i poteri di gestione che la Legge o il presente Statuto non riservano ad altri organi ed è responsabile dell'attività complessiva dell'Agenzia, in termini di efficienza, efficacia ed economicità nonché della sua rispondenza agli atti regionali di indirizzo, di programmazione e di direttiva.*
2. *L'incarico, che comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale e rinnovabile una sola volta, i cui contenuti sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale; è preclusa la possibilità di svolgere altra attività lavorativa o assumere obbligazione di fare che comportino un impegno ricorrente e continuativo. All'incarico si applicano le competenze previste dalla vigente normativa.*
3. *L'incarico lavorativo comporta altresì il divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto o di consulenza con strutture che svolgono attività incompatibile o in conflitto con quelle dell'Agenzia.*



4. In caso di sopravvenuta incompatibilità o di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione, il Direttore Generale può essere dichiarato decaduto dalla Giunta regionale che ne dà immediata notizia al Consiglio regionale e provvede contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con gli stessi poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo Direttore Generale.

5. La revoca dell'incarico, nelle circostanze previste dalla Legge, viene adottata con atto del Consiglio regionale.

6. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni sono assunte da uno dei dirigenti dell'Agenzia dallo stesso designato; durante il periodo di sostituzione possono essere compiuti solo atti di gestione corrente nonché atti urgenti e indifferibili, per i quali ultimi sarà necessaria la ratifica da parte del Direttore Generale.

Articolo 7 **Attribuzioni del Direttore Generale**

1. Il Direttore dell'Agenzia, in relazione ai fini istituzionali di cui all'art.2 e alle attività di cui all'art.3, svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni della Legge o dal presente Statuto ad altri organi e in particolare:

- a) adotta e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale lo Statuto;
- b) adotta, sottoponendoli all'approvazione della Giunta Regionale, il Regolamento per la gestione amministrativa, economica e contabile e il Regolamento per l'organizzazione interna dell'Agenzia;
- c) adotta, nei termini e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio regionale, il programma annuale delle attività dell'Agenzia di cui all'art.25 della Legge istitutiva nonché gli adeguamenti dello stesso programma determinati sia dagli aggiornamenti della programmazione della regione e delle Autorità di bacino che dalla necessità di interventi straordinari ed imprevedibili;
- d) adotta il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione nonché il rendiconto generale; i predetti documenti contabili, corredati del prescritto parere del Collegio dei Revisori, vengono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui alla legge 30 aprile 1991, n° 19 e successive modificazioni;
- e) adotta la pianta organica del personale;
- f) provvede all'articolazione delle strutture tecniche e amministrative e al conferimento degli incarichi dirigenziali;
- g) determina gli indirizzi ed i programmi annuali per raggiungere i risultati previsti dal programma generale ed assegna ai dirigenti gli obiettivi di programma e le risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli, provvedendo alla verifica dei risultati conseguiti;
- h) istituisce, nell'ambito della struttura organizzativa dell'Agenzia, il servizio di controllo interno per la verifica dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e del conseguimento degli obiettivi fissati nel programma annuale e ne nomina i componenti stabilendone il compenso;
- i) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti;
- j) partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla contrattazione del personale del comparto e sottoscrive i contratti integrativi dell'Agenzia.



Articolo 8
Il Collegio dei Revisori

1. *Il Collegio dei Revisori, costituito dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.22 della legge istitutiva, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art.1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 88, e dura in carica cinque anni,*
2. *Il Collegio dei Revisori elegge all'interno il proprio Presidente.*
3. *Al Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo nella misura prevista dall'art.22, comma 5, della legge istitutiva.*
4. *Il revisore che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive del Collegio decade dall'uscio.*
5. *La decadenza può altresì essere disposta dalla Giunta Regionale in ogni altro caso di gravi e reiterate inadempienze o per sopravvenute ragioni di incompatibilità.*

Articolo 9
Funzionamento ed attribuzioni del Collegio

1. *Il Collegio dei Revisori è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogni volta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre; i revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.*
2. *Le decisioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti; il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.*
3. *Le sedute del Collegio devono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul registro dei verbali del Collegio, custodito presso l'Agenzia.*
4. *Il Collegio dei Revisori:*
 - a) *accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;*
 - b) *esamina i bilanci preventivi, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione nonché il rendiconto generale esprimendo il proprio parere sulla conformità dei predetti atti alle norme di legge nonché sull'attendibilità delle entrate e sulla ammissibilità delle spese, in relazione allo stato di attuazione del programma annuale;*
 - c) *accerta trimestralmente la consistenza di cassa;*
 - d) *verifica l'attività di gestione economica e finanziaria riferendo i risultati del controllo effettuato e proponendo gli eventuali correttivi al Direttore Generale che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al Collegio stesso;*
 - e) *può chiedere al Direttore Generale notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su determinati atti di gestione;*
 - f) *trasmette alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia.*

Articolo 10
Principi generali di organizzazione e funzionamento



1. Con apposito Regolamento, emanato dal Direttore Generale ai sensi del precedente art. 7, l'Agenzia, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, disciplina l'organizzazione interna e il funzionamento degli uffici, stabilendone la competenza, per materia e per territorio, nonché la dotazione organica del personale.

2. f1 suddetto Regolamento disciplina anche la; struttura, i compiti e le modalità di funzionamento del servizio di controllo di gestione.

Articolo 11 **Ordinamento contabile**

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. L'Agenzia dispone, ai sensi dell'art.27 della legge istitutiva, dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;

b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;

d) proventi derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia sulla base di convenzioni;

e) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali, regionali per lo svolgimento di compiti istituzionali.

3. L'Agenzia ha in dotazione, ai sensi dell'art.28 della legge istitutiva, un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito inventario.

4. Le modalità di redazione del bilancio preventivo, degli assestamenti e delle variazioni, del rendiconto nonché della tenuta delle scritture contabili sono disciplinati dal Regolamento per la gestione amministrativa, economica e contabile adottato dal Direttore Generale ai sensi del precedente art.7, nel rispetto della normativa regionale vigente.

Articolo 12 **Ordinamento del personale**

1. La dotazione organica del personale è tale da assicurare il regolare svolgimento dei compiti propri dell'Agenzia.

2. Ai sensi dell'art.29 della legge istitutiva, il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale di ruolo è regolato dalle disposizioni contrattuali e normative in vigore per i dipendenti regionali,

3. Entro 30 giorni dall'adozione dello Statuto, il Direttore Generale provvede, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative a norma dell'art.10 del decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni, all'adozione della pianta organica del personale, suddivisa per qualifiche funzionali e profili professionali nell'ambito del contingente e della spesa complessivi determinati dalla giunta regionale.

4. Per la formazione dell'organico l'Agenzia si avvale, nei limiti compatibili con la sua composizione, del personale trasferito dalla Regione ai sensi del comma 3 dell'art.29 della legge istitutiva, nonché del personale trasferito dallo Stato a norma del decreto legislativo. n° 112/1998.



5. *Tutto il personale predetto conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento.*
6. *Qualora non sia possibile ricoprire i posti vacanti della pianta organica con il personale trasferito ai sensi del precedente comma 4, si fa ricorso alle procedure di mobilità esterna, prioritariamente con gli enti dipendenti regionali.*
7. *Al personale dell'Agenzia si applica il CCNL per i dipendenti della Regione Lazio.*
8. *Il Direttore Generale, nell'ambito della propria autonomia e delle necessità operative dell'Agenzia, attribuisce le funzioni dirigenziali esclusivamente a soggetti forniti sia di idoneo titolo di studio che di specifiche e documentate professionalità ed esperienza nel campo delle attività proprie dell'Agenzia stessa, sottoponendo le nomine e i relativi contratti alla Giunta Regionale per il controllo di legittimità.*

